

COMUNE DI LANZO D'INTELVI

STATUTO

Delibera n. 29 del 29/11/1999.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Lanzo d'Intelvi è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 - Stemma - Gonfalone

1. Il Comune ha come segno distintivo, lo stemma prescelto.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di Lanzo d'Intelvi comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica ed è costituito dal capoluogo e dalla frazione di Scaria.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Martino Novi n. 2.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi particolari il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui all'art. 27 ed all'art. 40 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4- Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 5 -Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere dei cittadini.

Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma il Comune si avvale dell'opera degli assistenti sociali e

di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 7- Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma devono svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8 Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
 - a) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
 - b) turismo ed industria alberghiera (art. 60 del suddetto D.P.R. 616);
 - c) agricoltura e foreste (art. 78 del suddetto D.P.R. 616);
 - d) artigianato (art. 63 del suddetto D.P.R. 616).

Art. 9- Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore, in osservanza delle norme statali e regionali vigenti.

Art. 10- Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme contenute nel presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.
4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione nel rispetto della Legge che prevede la facoltà di delega.

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I Organi istituzionali

Art. 11

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Capo II Consiglio comunale

Art. 12- Elezione composizione e durata

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
3. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi Elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13- Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981 n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco ed al Segretario Comunale che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
10. Il consigliere anziano è colui il quale ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni per il Consiglio Comunale. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
11. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Sindaco, che deve convocare il Consiglio entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Quest'ultime sono irrevocabili dalla presa d'atto.

Art. 14 - Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico -amministrativo.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
5. Il Consiglio nomina, designa e revoca i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e nei termini di cui all'art. 44 del presente statuto.
6. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 15- Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale nell'esercizio della potestà regolamentare adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione. È fatto comunque salvo il rispetto di altri adempimenti qualora disposizioni di leggi speciali li prevedano.

Art. 16 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, gli organismi associativi, i funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici

argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 17- Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 18- Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Sono ordinarie quelle che si svolgono a maggio-giugno e settembre-ottobre e le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 32 secondo comma lettera b della Legge 142/90.

Art. 19- Convocazione dei consiglieri

1. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Nei casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questi casi, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti 10 richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

4. La convocazione del Consiglio per la elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro lo giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art. 20- Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedono una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

Art. 21 - Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 22 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 23 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Sindaco o chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 24 - Votazioni e validità delle sedute del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica in deroga al disposto del comma I, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati della minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. Le norme per il funzionamento saranno determinate successivamente da apposito regolamento.

Art. 25 – Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o che presiede l'adunanza.
2. Nel caso in cui il Segretario Comunale deve astenersi dal prendere parte alla seduta un Consigliere Comunale nominato dal Sindaco ne esercita le funzioni temporanee.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e i motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi letto.

Art. 26 - Proposte di deliberazioni

1. L'esame delle proposte delle deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge 142/90.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 27- Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 28 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al segretario comunale. Ogni gruppo elegge nel suo seno un capo gruppo, dandone comunicazione scritta al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Capo III Giunta comunale e sindaco

Art.29- Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità fissate dall'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente statuto.
2. Non può procedersi alle votazioni per l'elezione del Sindaco e della Giunta se non siano stati prima convalidati tanti consiglieri quanti ne sono assegnati al Comune.
3. L'elezione deve avvenire a scrutinio palese, nel termine perentorio di sessanta giorni di cui al comma 2 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con l'osservanza delle norme previste dal medesimo articolo.
4. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei

consiglieri assegnati al Comune e contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

5. Ove il documento programmatico non sia stato depositato presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno 24 ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

Art. 30- La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni stabilite dall'art. 35 della legge n. 142/90 e dal presente Statuto.

Art. 31 - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che può variare da due a quattro, i quali possono essere anche non consiglieri comunali.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede l'Assessore da lui delegato o, in assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assessore anziano.

Art.32 - Elezione della Giunta

1. L'elezione della Giunta avviene contestualmente con quella del Sindaco, nei modi e nei termini indicati dalla legge e dall'art. 29 del presente statuto.

2. Le cause di incompatibilità alla carica di assessore comunale sono quelle previste dalla legge.

Art. 33 - Anzianità degli assessori

1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine con il quale i nominativi sono indicati nella lista di cui all'art. 29 del presente Statuto.

2. All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'amministrazione comunale, sia quale ufficiale di governo;

Art. 34 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica sino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco e di oltre metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta con effetto dalla elezione della nuova.

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 35- Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto che provvede nel rispetto della legge 142/90.

4. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscenti possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 36 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte
- b) dimissioni
- c) revoca
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio da convocare entro 10 giorni perché ne prenda atto. Le dimissioni possono sempre essere ritirate prima della presa d'atto da parte del Consiglio.

3. Il Consiglio procede alla revoca dei singoli assessori su proposta del Sindaco; la proposta deve essere motivata.
4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
6. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 37- Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
8. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

Art. 38 - Competenze della Giunta

1. In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco o del Segretario;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, se istituite, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici territoriali, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni;
 - e) Nomina le commissioni che non sono attribuite alla competenza del Consiglio. Nel caso debba essere rappresentata la minoranza, il regolamento del Consiglio disciplinerà i modi ed i tempi con i quali dovranno essere sentiti i capigruppo per le designazioni di competenza.

Art. 39- Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non

ratificate o modificate.

Art. 40- Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art. 27 del presente statuto.

Art. 41 – Comunicazione ai capigruppo e al prefetto

1. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio le delibere di cui al comma 2 dell'art. 45 della Legge 142/90 sono trasmesse ai capi gruppo consiliari. Delle comunicazioni delle deliberazioni da inviare al Prefetto vengono trasmesse copie conformi delle stesse.

SINDACO

Art. 42 - Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco quale capo dell'amministrazione:

- a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca il Consiglio;
 - c) convoca e presiede la Giunta, spedendo avvisi agli Assessori. In caso d'urgenza la Giunta può essere convocata senza la suddetta formalità;
 - d) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila anche il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive impartite;
 - f) stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora il Segretario Comunale funga da Ufficiale rogante;
 - g) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli artt. da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica e certificati di indigenza;
 - i) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore che convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - l) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
 - m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, non che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 43 - Delegazioni del Sindaco

1. Il Sindaco con proprio provvedimento, può nominare un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, restando esclusa la gestione amministrativa.

Art. 44 - Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 14, comma. 5, del presente statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno,

capi gruppo consiliari, provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con suo atto, comunicando ciò al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 45 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti costringibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 46 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, militare e di statistica.
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

Titolo III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Art. 47

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
2. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.

Art. 48

1. N. 50 cittadini, identificati presso gli Uffici comunali, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, il quale risponde entro 15 giorni.

Art. 49

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità di legge. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dalla giunta comunale.

Art. 50- Referendum

1. Il referendum, su materie di esclusiva competenza comunale, è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richieda un terzo degli elettori

iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

7. Con apposito regolamento saranno disciplinati i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 51 - Materie escluse da consultazioni referendarie

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe e su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.

Art. 52 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 53 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità che saranno definite dal regolamento.

Art. 54 - Diritto di informazione

1. L'ente deve avvalersi, di norme, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completata e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari deve avere carattere di generalità.

3. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

Art. 55- Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Art. 56 - Servizi pubblici comunali. Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 57- Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 58 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da

svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Titolo V

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 59- Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 61 - Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire una unione con altri Comuni contermini per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio, la Giunta ed il presidente dell'unione sono eletti secondo le norme relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.
4. Il regolamento dell'unione:
 - a) può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme; .
 - b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

Art. 62- Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo VI

UFFICI E PERSONALE

Art. 63- Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 64 - Ufficio comunale

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 65- Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che ne danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina, in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità organizzative della commissione di disciplina;

4. Le modalità di assunzione, di cessazione dal servizio, i diritti, i doveri, le sanzioni ed il trattamento economico sono riservati alla legge.

Art. 66 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 67- Responsabilità disciplinare del personale, norme applicabili

1. Il regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento. Il Regolamento disciplinerà le ipotesi in cui, in considerazione del fatto che l'Ente ha un numero ridotto di personale, può essere nominato a far parte della Commissione un dipendente di altro Comune.

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 68 - Funzioni del Segretario

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo

burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelte degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge del presente Statuto.

Art. 69- Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono, espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi.
- c) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- f) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposti;
- g) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali di incasso, insieme con il Sindaco. I mandati vengono sottoscritti anche da un assessore.

Art. 70- Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

Art. 71 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi previsti dalla legge. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di farsi coadiuvare entro i limiti previsti dalla legge. .

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo.

6. Il segretario comunale può delegare ad un impiegato che sia in posizione apicale dell'Ente le proprie funzioni nelle commissioni previste dalla legge, an08.e quando tale facoltà è prevista da varie leggi speciali per comuni che abbiano un numero minimo di abitanti, entrate in vigore prima della Legge 142/90.

7. Le funzioni di segretario nelle commissioni consiliari saranno disciplinate dalle norme regolamentari.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 72 - Principi e criteri

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con

particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra le sfere di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 73 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Gli articoli del presente Statuto possono essere modificati con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. È ammessa, inoltre, l'iniziativa da parte di almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto *redatto* in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, *sono sottoposti* a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 75- Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali o regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

Art. 76 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, fatto salvo un termine diverso se disposto dalla legge.

Art. 77- Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto, fatti salvi quelli per i quali la Legge prevede i termini più brevi.